Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2024/0035(COD)

5.3.2025

PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
(COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD))

Relatrice per parere: Heléne Fritzon

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il 6 febbraio 2024 la Commissione europea ha pubblicato la proposta legislativa di rifusione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio. La proposta mira ad armonizzare il diritto penale in tutta l'UE affrontando reati quali il materiale pedopornografico, l'adescamento, le aggressioni sessuali e lo stupro. La direttiva punta inoltre a stabilire misure solide per individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori, prevenire tali reati e fornire sostegno alle vittime.

Gli abusi sessuali sui minori sono un problema crescente sia online che offline; nel solo 2023 sono stati segnalati nell'UE 1,3 milioni di abusi sessuali sui minori, per un totale di oltre 3,4 milioni di immagini e video. A livello mondiale le segnalazioni, che comprendono 105,6 milioni di immagini e video, sono passate da 1 milione nel 2010 a quasi 35,9 milioni nel 2023. È allarmante come, secondo i dati di INHOPE, nove vittime su dieci siano bambine o ragazze. Secondo la Internet Watch Foundation, l'UE continua a ospitare la maggior parte del materiale pedopornografico a livello mondiale e il 59 % di tali contenuti è ospitato negli Stati membri.

La proposta sottolinea la necessità di contrastare l'uso improprio delle piattaforme digitali per la distribuzione di materiale pedopornografico e l'adescamento di minori. Tali reati, commessi per la maggior parte da uomini, colpiscono prevalentemente bambine e giovani donne. La relatrice sottolinea l'importanza fondamentale di riconoscere gli abusi sessuali sui minori come una forma di violenza di genere e di integrare approcci che tengano conto della dimensione di genere per combattere efficacemente tali reati.

La relatrice propone di apportare modifiche alle misure di prevenzione mediante apposite campagne di sensibilizzazione in base all'età e al genere. Sottolineando il principio secondo cui il consenso corrisponde unicamente a un "sì" esplicito e consapevole, la direttiva deve garantire che il consenso sia l'aspetto centrale di tutte le misure di prevenzione e sostegno. È necessario fornire alle vittime e ai sopravvissuti un sostegno specializzato in cui sia integrata una prospettiva di genere. A tal fine, la creazione del Centro dell'UE è fortemente sostenuta, unitamente all'istituzione di un comitato consultivo composto da sopravvissuti e da esperti di diritti dei minori. Tale comitato fornirebbe alle strutture di governance del Centro dell'UE orientamenti sui diritti dei minori, sulle strategie di prevenzione e sul sostegno alle vittime.

Da ultimo, la relatrice ritiene che la direttiva possa apportare per tutti i minori un cambiamento significativo nella lotta contro l'abuso sessuale sui minori. La crescita esponenziale della diffusione di materiale pedopornografico dimostra quanto sia urgente aggiornare la legislazione.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere presenta alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione	*Emendamento*
(11) Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. Nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.	(11) ***L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori hanno una forte componente di genere, che colpisce in modo sproporzionato bambine e ragazze, e pertanto possono essere considerati come una forma estrema di violenza di genere. Le bambine e le ragazze costituiscono la gran parte delle vittime raffigurate nei materiali pedopornografici e sono ampiamente sovrarappresentate nei casi di adescamento di minori. Di converso, gli uomini rappresentano la stragrande maggioranza degli autori dei reati. Le relazioni indicano che nove vittime su dieci sono bambine[1 bis].*** Le ricerche hanno mostrato che limitare la diffusione del materiale pedopornografico è cruciale non soltanto per evitare la vittimizzazione secondaria connessa alla circolazione di immagini e video degli abusi, ma anche come forma di prevenzione per gli autori di reati, in quanto l'accesso a tale materiale, a prescindere dal fatto che ritragga scene di abuso e sfruttamento reali o soltanto realistiche, è spesso il primo passo verso abusi concreti. ***L'uso di tecnologie emergenti, come l'intelligenza artificiale, la realtà virtuale, la realtà estesa, i deepfake o altri strumenti che consentono di spogliare virtualmente le vittime, porta alla creazione e alla diffusione di materiale pedopornografico ingannevole, che spesso interessa in modo sproporzionato bambine e ragazze. La facilità di utilizzo delle tecnologie emergenti e le competenze tecniche minime necessarie per produrre tali materiali, anche su scala industriale, hanno accresciuto l'urgenza della questione. Tali tecnologie sono spesso utilizzate impropriamente per commettere reati sessuali a danno di minori sui social***

media, nell'ambito degli scambi che avvengono in rete, mediante i giochi online e nelle applicazioni generate dall'IA e concepite per coinvolgere i minori e aumentare rischi quali l'adescamento, l'esposizione a contenuti dannosi e lo sfruttamento o l'abuso sessuale dei minori. Inoltre, nei prossimi anni si prevede una crescita esponenziale dello sviluppo, già in corso, di applicazioni di intelligenza artificiale in grado di creare immagini realistiche non distinguibili da quelle reali e del numero dei cosiddetti video e immagini "deepfake" che ritraggono abusi sessuali sui minori. L'attuale definizione, inoltre, non tiene pienamente conto dello sviluppo di ambienti di realtà aumentata, estesa e virtuale che utilizzano avatar tra cui feedback sensoriali, ad esempio con strumenti che permettono di percepire sensazioni tattili. ***Inoltre, è stato dimostrato che i bias dei sistemi di intelligenza artificiale comportano la produzione sproporzionata di immagini di bambine e ragazze che subiscono abusi, il che riflette la natura della vasta maggioranza dei materiali pedopornografici esistenti e ne aumenta ulteriormente il volume. È pertanto opportuno tenere conto del fatto che l'uso dell'intelligenza artificiale per generare materiale pedopornografico rischia di contribuire alla vittimizzazione sproporzionata di determinati gruppi, come le bambine e le ragazze.*** L'inclusione di un riferimento esplicito a "riproduzioni o rappresentazioni" dovrebbe far sì che la definizione di materiale pedopornografico contempli questi sviluppi tecnologici e quelli futuri in modo sufficientemente neutro sotto il profilo tecnologico e quindi adattabile alle esigenze future.

[1 bis] ***Relazione annuale INHOPE 2023: https://www.inhope.org/EN/articles/inhope-annual-report-2023.***

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 bis) I minori sono sempre più connessi sin dalla giovane età e bambine e ragazze sono particolarmente esposte al rischio di incorrere in violenza online e di esserne vittime. Alcuni studi dimostrano che una donna su dieci ha subito una qualche forma di violenza di genere online dall'età di 15 anni[1 bis] e il 58 % delle ragazze riferisce di aver subito molestie online[1 ter]. Tre ragazze su cinque hanno vissuto almeno un episodio di abuso sessuale online e i minori LGBTIQ+ sono maggiormente esposti al rischio di subire questo tipo di abusi. La violenza sessuale online, comprese le molestie sessuali, gli abusi e l'adescamento, ha raggiunto livelli senza precedenti, colpendo in misura sproporzionata le bambine e le giovani donne. Le bambine e le ragazze sono esposte in misura sproporzionata all'estorsione sessuale e il materiale pedopornografico che le ritrae sta diventando sempre più una valuta scambiata tra gli autori dei reati, il che aggrava gli stereotipi e le disuguaglianze sociali e di genere soggiacenti che perpetuano tali abusi. Le immagini diffuse senza consenso ritraggono nella maggior parte dei casi bambine, esponendole a terribili traumi che possono anche portare a episodi di autolesionismo. È fondamentale integrare una prospettiva di genere in tutte le misure concepite per prevenire e combattere l'abuso sessuale sui minori online e per intercettare l'adescamento online di minori, affrontando nel contempo le cause profonde della violenza di genere e garantendo che le piattaforme

digitali integrino misure solide, comprese le disposizioni in materia di diritti umani o la recente normativa sulla violenza contro le donne, tra cui la violenza online, nella lotta alla violenza di genere e online, al fine di proteggere gli utenti vulnerabili affrontando nel contempo i rischi sistemici e sproporzionati cui sono esposte le bambine, le ragazze e le donne.

[1 bis] ***Pubblicazione dell'EIGE sulla violenza online contro le donne e le ragazze: https://eige.europa.eu/newsroom/news/cyber-violence-growing-threat-especially-women-and-girls?.***

[1 ter] ***Rapporto 2023 del gruppo GREVIO: https://www.coe.int/en/web/cyberviolence/cyberviolence-against-women.***

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 ter) È necessario affrontare gli episodi non denunciati di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, che rappresentano la maggior parte dei casi. Gli abusi sessuali su minori avvengono anche in contesti familiari in cui la violenza domestica è diffusa e per questo risulta difficile identificarli e segnalarli. Ciò pone in evidenza la necessità di una legislazione che garantisca protezione, sostegno e un risarcimento completo alle vittime e alle persone sopravvissute ad abusi, indipendentemente dai procedimenti penali. Per garantire i diritti dei minori è essenziale disporre di un quadro istituzionale adeguato. A tale riguardo, è necessario che la presente direttiva definisca un quadro giuridico che permetta di istituire meccanismi

armonizzati nelle fasi di prevenzione, identificazione, protezione, denuncia e risarcimento, al fine di garantire una risposta globale ed efficace a tali reati.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 quater) Gli abusi sessuali su minori possono essere aggravati dalla discriminazione fondata sul sesso, sul genere e su altri motivi di discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta, in particolare la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale (ossia la "discriminazione intersezionale"). Gli Stati membri dovrebbero pertanto prestare la dovuta attenzione alle vittime colpite da tale discriminazione intersezionale adottando misure specifiche che permettano di tener conto di tale aumento del rischio al momento dell'attuazione delle misure previste dalla presente direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 11 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 quinquies)I minori con disabilità sono particolarmente esposti all'abuso e allo sfruttamento sessuale, in particolare agli aborti forzati, alle sterilizzazioni forzate e alle violenze sessuali. L'UE, in quanto

	parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è altresì vincolata dagli obblighi di quest'ultima in materia di protezione dei minori con disabilità dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale. L'abuso e lo sfruttamento sessuale possono inoltre condurre a disabilità nei minori, che possono influenzare il loro sviluppo.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 11 sexies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(11 sexies) La violenza, gli abusi e l'abbandono dei minori sono più diffusi nei contesti istituzionali. I minori che vivono negli orfanotrofi sono particolarmente esposti al rischio di violenza, come abusi verbali, percosse, torture fisiche e abusi sessuali, incluso lo stupro, e danni psicologici dovuti all'isolamento, alle molestie e a un tipo di disciplina umiliante[1 bis].
	[1 bis] https://www.hopeandhomes.org/why-it-matters/how-orphanages-harm-children/.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, ***è opportuno che la definizione di materiale pedopornografico comprenda i*** cosiddetti ***"***manuali ***per pedofili"***. ***Tali*** manuali forniscono consigli su come trovare e	(12) Per prevenire reati che comportano abusi sessuali sui minori, ***la presente direttiva dovrebbe inoltre fornire una definizione dei*** cosiddetti manuali ***di istruzioni su come commettere abusi sessuali sui minori e affrontare questo***

adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

problema. ***I*** manuali ***di istruzioni*** forniscono consigli su come trovare e adescare minori e abusare di loro evitando di essere identificati e perseguiti. ***Tali manuali di istruzioni indicano in modo esplicito e specifico come commettere abusi sessuali su minori senza essere scoperti. Pertanto, possono essere chiaramente distinti dai consigli generici in materia di tutela della vita privata, anonimato online ed elusione della sorveglianza, che non dovrebbero essere considerati reato***. Riducendo gli ostacoli e procurando il necessario know-how, contribuiscono a incoraggiare gli autori dei reati e favoriscono la commissione di abusi sessuali. La loro diffusione online ha già indotto alcuni Stati membri a modificare il loro diritto penale e a definire esplicitamente come reati il possesso e la distribuzione di questo tipo di manuali. La mancanza di armonizzazione rende diseguale il livello di protezione nell'UE.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con	(22) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, che possono nascondere le proprie identità e le caratteristiche personali reali, come la loro età. Nell'ultimo decennio l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione ha permesso agli autori dei reati di entrare sempre più facilmente in contatto con i minori: il contatto spesso inizia attirando il minore in situazioni compromettenti, ad esempio fingendosi coetanei o assumendo altri comportamenti ingannevoli o lusinghieri. A causa della maggiore facilità di entrare in contatto con

i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti.

i minori, sono rapidamente aumentati fenomeni quali l'estorsione sessuale o "sextortion" (ossia la minaccia di divulgare materiale intimo che ritrae la vittima al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi) ai danni di minori di età inferiore o superiore all'età del consenso. Negli ultimi anni sono notevolmente aumentati i casi di estorsione sessuale con motivazione finanziaria da parte di gruppi della criminalità organizzata, specialmente ai danni di adolescenti maschi, che spesso hanno indotto le vittime a togliersi la vita. È quindi essenziale che tutti questi fenomeni siano adeguatamente contemplati dall'ordinamento giuridico degli Stati membri. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di internet, in particolare quando tale adescamento non è effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento di un minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore sotto forma di atto preparatorio, di un tentativo di commettere i reati di cui alla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati siano perseguiti. ***Ciò comprende qualsiasi condotta intesa a instaurare un rapporto di fiducia con un minore ai fini dell'abuso e dello sfruttamento sessuale, ad esempio mediante manipolazione o lusinghe, impartendo istruzioni telefoniche o utilizzando mezzi digitali per attirare il minore in situazioni pericolose con la costrizione o l'inganno. Coloro che costringono o manipolano i minori al fine di commettere reati di cui alla presente direttiva dovrebbero essere chiamati a***

rispondere delle loro azioni ed essere perseguiti a norma della presente direttiva. L'adescamento rappresenta un rischio maggiore per i minori con vulnerabilità, come quelli con problemi di salute mentale, bassa autostima, o che sono in conflitto con la loro identità di genere, o per i minori vittime di bullismo, isolati nel contesto scolastico, e anche quelli con problemi familiari o con esperienze di precedenti abusi, tra cui violenza domestica o abusi sessuali[1 bis].

1 bis

https://cesie.org/en/resources/cesagram-report-grooming-missing-minors/.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. ***In particolare***, è opportuno che gli Stati membri ***possano escludere*** la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la	(24) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati come la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri che si avvalgono delle possibilità di cui alla presente direttiva agiscono nell'esercizio delle proprie competenze. ***Tuttavia, conformemente alle raccomandazioni del comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e del comitato di Lanzarote***, è opportuno che gli Stati membri ***escludano*** la punibilità degli atti sessuali consensuali cui partecipano esclusivamente minori di età superiore a

portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età).

quella del consenso, e gli atti sessuali consensuali tra coetanei. Le modifiche dell'articolo corrispondente intendono chiarire la portata della deroga, alla luce del fatto che alcuni Stati membri sembrano avere interpretato la sua formulazione originale in senso troppo ampio (ad esempio escludendo la punibilità degli atti consensuali tra minori di età superiore a quella del consenso e adulti di qualsiasi età, considerati "coetanei" malgrado una notevole differenza di età). ***Le disposizioni relative all'età del consenso non dovrebbero essere interpretate come limitazioni di alcun tipo alla configurazione come reato dell'abuso sessuale su minori e dello sfruttamento di minori che hanno raggiunto e superato l'età del consenso, poiché nessun minore può acconsentire a subire un abuso sessuale e, dunque, violenza sessuale.***

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione	*Emendamento*
(26) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool.	(26) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcool. ***È essenziale riconoscere che le persone in stato di incapacità non possono fornire il proprio consenso informato e volontario, il che rende qualsiasi atto sessuale in tali circostanze intrinsecamente non consensuale.***

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo.	(31) Le vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori***, in particolare bambine e ragazze,*** sono spesso incapaci di denunciare il reato per vari decenni dopo che questo è stato commesso, a causa di sentimenti di vergogna, colpa e autocondanna, riconducibili fra l'altro alla stigmatizzazione sociale e culturale che tuttora circonda gli abusi sessuali, del fatto che l'abuso è commesso in segreto, delle minacce o del comportamento colpevolizzante dell'autore del reato e/o del trauma subito***. Inoltre, la maggior parte dei casi di abuso sessuale sui minori è commessa da familiari o persone all'interno della cerchia ristretta del minore, il che comporta una durata prolungata dell'abuso, la stigmatizzazione summenzionata e la facilità con cui gli autori del reato possono accedere al minore***. A differenza di chi commette altri reati violenti, gli autori di abusi e sfruttamenti sessuali dei minori tendono a rimanere attivi fino a un'età avanzata, continuando così a rappresentare una minaccia per i minori. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione penale contro i reati che comportano l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e offrire alle vittime un'assistenza e un sostegno adeguati, è necessario che i termini di prescrizione siano tali da permettere alle vittime di denunciare il reato anche dopo un lungo lasso di tempo. ***Gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie per salvaguardare il benessere, la salute mentale e il recupero dei minori dallo stress post-traumatico garantendo un'adeguata protezione dell'identità e dei dati personali della vittima dalla divulgazione da parte dei media nell'ambito dei casi giudiziari che coinvolgono minori vittime di abusi sessuali. I minori dovrebbero essere protetti dalla sovraesposizione pubblica, in quanto tali divulgazioni potrebbero permettere di delineare l'identità della***

vittima, prenderla di mira o traumatizzarla nuovamente.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) Gli Stati membri dovrebbero riconoscere il diritto delle vittime di riconoscersi come sopravvissuti, ossia una persona vittima di abuso o sfruttamento sessuale, a prescindere dal loro status giuridico e dal riconoscimento come vittima di un reato da parte del sistema giuridico; Ciò tiene conto delle diverse fasi che una vittima di abuso e sfruttamento sessuale attraversa e ha l'obiettivo di evitare la vittimizzazione secondaria.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione	*Emendamento*
(33) Alcune forme di abuso sessuale sui minori online, quali la trasmissione in diretta streaming degli abusi, spesso commessi fisicamente da persone presenti in paesi terzi su richiesta di clienti paganti che si trovano nell'UE, pongono particolari ostacoli alle indagini, in quanto di solito l'abuso trasmesso non lascia tracce sotto forma di immagini o registrazioni. La cooperazione con i servizi finanziari di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] e altri fornitori di servizi pertinenti può essere cruciale per superare gli ostacoli nelle indagini e nell'azione penale relative a tali reati. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione	(33) Alcune forme di abuso sessuale sui minori online, quali la trasmissione in diretta streaming degli abusi, spesso commessi fisicamente da persone presenti in paesi terzi su richiesta di clienti paganti che si trovano nell'UE, pongono particolari ostacoli alle indagini, in quanto di solito l'abuso trasmesso non lascia tracce sotto forma di immagini o registrazioni. La cooperazione con i servizi finanziari di cui all'articolo 2, lettera b), della direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[15] e altri fornitori di servizi pertinenti può essere cruciale per superare gli ostacoli nelle indagini e nell'azione penale relative a tali reati. Di conseguenza, per rendere efficace l'indagine e l'azione

penale, è opportuno che gli Stati membri considerino la possibilità di stabilire quadri che favoriscano una stretta cooperazione tra servizi finanziari e altri fornitori di servizi pertinenti, quali i fornitori di servizi di diretta streaming. Ciò ridurrebbe l'impunità e permetterebbe di indagare efficacemente su tutti i reati contemplati dalla presente direttiva, usando strumenti e risorse mirati e appropriati.	penale, è opportuno che gli Stati membri considerino la possibilità di stabilire quadri che favoriscano una stretta cooperazione tra servizi finanziari e altri fornitori di servizi pertinenti, quali i fornitori di servizi di diretta streaming. Ciò ridurrebbe l'impunità e permetterebbe di indagare efficacemente su tutti i reati contemplati dalla presente direttiva, usando strumenti e risorse mirati e appropriati***. La garanzia della rapida conclusione dei procedimenti dovrebbe implicare il blocco immediato e la celere rimozione dei contenuti dannosi, insieme all'accesso al materiale necessario affinché le autorità di contrasto possano rintracciare e perseguire efficacemente gli autori dei reati**. ***Tale approccio tutela le vittime facendo in modo che gli autori dei reati siano chiamati a rispondere delle loro azioni.***
[15] Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/65/oj).	[15] Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/65/oj).

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione	*Emendamento*
(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare	(34) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare tutte le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di un abuso o di uno sfruttamento sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. In particolare, gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione dei minori informazioni sulla possibilità di segnalare

l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.	l'abuso, anche attraverso linee di assistenza telefonica ***o online***. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe avere lo scopo di evitare che la disposizione sia invocata per giustificare la denuncia effettuata con dolo di fatti puramente immaginari o falsi.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 bis) Gli Stati membri, conformemente ai principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici, dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che le autorità nazionali competenti possano evitare di perseguire o imporre sanzioni alle madri di minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale in caso di violazione delle ordinanze di affidamento genitoriale in ragione del fatto che dispongono di prove di violenza contro il minore.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(34 ter) Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le autorità di contrasto indaghino senza indebito ritardo sui tentativi di adescamento di minori per scopi sessuali e che i minori vittime di tali tentativi siano effettivamente indirizzati agli appositi

servizi di sostegno affinché ricevano assistenza e protezione, riservando una particolare attenzione al rafforzamento dei diritti delle vittime.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre	(36) È opportuno adottare misure dirette ad assistere, sostenere e proteggere in modo globale le vittime minorenni, nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze***, comprese le loro vulnerabilità e gli effetti psicologici sproporzionati a carico delle bambine e delle ragazze, con modalità che tengano conto del trauma, della dimensione di genere, della disabilità e delle specificità dei minori***. Per proteggere efficacemente i minori occorre un approccio che coinvolga l'intera società. Ponendo i minori al centro dell'attenzione, tutte le autorità e i servizi pertinenti dovrebbero collaborare tra loro per proteggerli e sostenerli, in linea con il loro interesse superiore***. Per evitare la vittimizzazione secondaria, le autorità di contrasto e i relativi professionisti dovrebbero adottare approcci sensibili alla dimensione di genere, che evitino di perpetuare sofferenze o pregiudizi di genere durante le indagini e le interazioni con le vittime, ma anche durante e dopo il procedimento giudiziario. La mancata attuazione di tali pratiche rischia di provocare ulteriori traumi a carico delle vittime e di dissuaderle dal rivolgersi alla giustizia***. Il modello "Barnahus", che consiste nel creare un ambiente adatto ai minori in cui operino specialisti di tutte le discipline pertinenti, è attualmente l'esempio più avanzato di approccio alla giustizia a misura di minore in grado di evitare la vittimizzazione secondaria***. È importante osservare che il modello***

la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

Barnahus incorpora approcci sensibili alla dimensione di genere e garantisce che le vulnerabilità specifiche di genere siano prese in considerazione quando si entra in contatto con persone sopravvissute, che il personale riceva una formazione in materia di sensibilità alle specificità di genere e che i servizi siano adattati alle specifiche esperienze di genere. Le disposizioni pertinenti della presente direttiva sono basate sui principi di tale modello. Scopo del modello è far sì che tutti i minori coinvolti in indagini su abusi o sfruttamento sessuale dei minori beneficino di una valutazione di elevata qualità in ambienti a loro misura, di un sostegno psicosociale adeguato ***e su misura*** e di servizi di protezione mirati. La presente direttiva intende far sì che tutti gli Stati membri sostengano tali principi, anche senza imporre loro di seguire il modello Barnahus in quanto tale. Qualora sia necessario sottoporre il minore a esami medici ai fini delle indagini penali, ad esempio per raccogliere prove dell'abuso, tali esami dovrebbero essere limitati a quanto strettamente necessario, per ridurre la possibilità che il minore subisca un ulteriore trauma***, e dovrebbero essere condotti da professionisti preparati nel rispetto delle specificità di genere e del trauma subito***. Tale obbligo non dovrebbe impedire altri esami medici necessari per il benessere del minore. Le vittime minorenni dovrebbero potere accedere agevolmente a una giustizia a misura di minore, agli strumenti giuridici e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi in cui l'abuso o lo sfruttamento sessuale avvengano in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare un rappresentante speciale per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. È inoltre opportuno che le vittime minorenni siano considerate non punibili, ad esempio, ai sensi della legge nazionale sulla prostituzione, ove si autodenuncino alle

autorità competenti. Inoltre, la loro partecipazione alle indagini o ai procedimenti penali non dovrebbe essere, per quanto possibile, la causa di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Tutte le autorità che partecipano ai procedimenti dovrebbero ricevere una formazione sulla giustizia a misura di minore ***e che tenga conto dei traumi subiti e della dimensione di genere***. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie. Qualora le vittime minorenni partecipino a procedimenti penali, è opportuno che, nel condurre i procedimenti, l'organo giurisdizionale tenga pienamente conto della loro età e maturità ***e del loro genere*** e assicuri che i procedimenti siano accessibili e comprensibili al minore interessato.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(36 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire un'assistenza globale ai minori in quanto diritto soggettivo, assicurando che i programmi di risarcimento delle vittime e delle persone sopravvissute agli abusi siano efficaci e accessibili e includano una prospettiva di genere. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero riconoscere il modello Barnahus come riferimento positivo e garantire che sia adeguatamente finanziato al fine di assicurare ai minori un accesso ai loro diritti che sia universale e scevro da discriminazioni. Ciò significa integrare

l'assistenza, il sostegno, la protezione e i risarcimenti forniti ai minori nel rispetto del loro status di titolari di pieni diritti. Adottare tali approcci è l'unico modo per garantire la protezione effettiva e duratura dei loro diritti, rispondendo alle loro esigenze in un quadro di giustizia adattato e sensibile al loro sviluppo complessivo.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione	*Emendamento*
(37) Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione ***e*** dei servizi sociali, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in	(37) Gli Stati membri dovrebbero fornire un'assistenza mirata e completa a breve e lungo termine alle vittime minorenni***, con modalità sensibili alla dimensione di genere, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche specifiche di ciascun minore e sopravvissuto***. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e dovrebbero essere presi in considerazione non appena possibile dopo il primo contatto della vittima con le autorità. L'assistenza immediata alla vittima prima e durante le indagini e i procedimenti penali è essenziale per limitare i traumi di lunga durata connessi all'abuso subito. Per favorire una pronta assistenza, compresa l'individuazione dei servizi di sostegno pertinenti, gli Stati membri dovrebbero pubblicare linee guida e protocolli a uso dei professionisti nel settore dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione***,*** dei servizi sociali ***e del volontariato***, compreso il personale addetto alle linee di assistenza telefonica. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, potrebbe continuare sino in età adulta. È

cui essi non siano coinvolti perché sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.	opportuno esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori, ai prestatori di assistenza o ai tutori delle vittime minorenni nei casi in cui essi non siano sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere le vittime minorenni durante tutti i procedimenti.

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione	*Emendamento*
(38) Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti ***a lungo termine*** che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza ***mirata e*** completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori.	(38) ***L'abuso sessuale sui minori, sia esso commesso fisicamente o mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha un impatto profondo e duraturo sulle vittime e sui sopravvissuti, che ne compromette la salute mentale, lo sviluppo personale e il benessere futuro.*** Il trauma causato dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale del minore dura spesso sino all'età adulta, con effetti ***talvolta permanenti*** che spesso impediscono alla vittima di denunciare il reato e di chiedere assistenza e sostegno per anni o addirittura decenni. ***In alcuni casi il ricordo delle vittime relativo all'abuso sessuale e al conseguente trauma può variare. Inoltre, a causa della mancanza di informazioni e comprensione di cosa costituisca un abuso e cosa sia effettivamente il consenso, le persone sopravvissute potrebbero capire di essere state vittime di abusi sessuali soltanto in età adulta.*** È quindi opportuno che gli Stati membri forniscano un'assistenza completa a breve e lungo termine non solo alle vittime minorenni, ma anche agli adulti che hanno subito abuso e sfruttamento sessuale quando erano minori***, con modalità sensibili alla dimensione di genere, tenendo conto delle esigenze e delle caratteristiche specifiche di ciascun***

minore e sopravvissuto.

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione	*Emendamento*
(39) La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.	(39) La direttiva 2012/29/UE stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato. La proposta di revisione della direttiva riguardante i diritti delle vittime comprende modifiche mirate di tutti i diritti delle vittime. Oltre a godere dei diritti sanciti da tale direttiva, le vittime minorenni di reati concernenti l' abuso o lo sfruttamento sessuale e il materiale pedopornografico dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale consulenza e assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e di ricevere consulenza sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata, senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. ***Gli Stati membri dovrebbero garantire che il diritto al risarcimento o all'attenuazione non sia rispettato unicamente attraverso il diritto al risarcimento pecuniario, ma***

anche attraverso una riparazione globale che vada al di là dei mezzi monetari, tra cui la riabilitazione fisica, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione o a centri che erogano servizi per le vittime.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 bis) La prevenzione degli abusi sessuali sui minori è di fondamentale importanza per proteggere i minori. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure di protezione per tutelare il benessere fisico, emotivo e psicologico dei minori nonché il loro diritto fondamentale di crescere in un ambiente sicuro, privo di sfruttamento, violenze e sofferenze. La prevenzione degli abusi sessuali sui minori richiede sforzi collaborativi fra tutti i vari settori, tra cui l'istruzione, l'assistenza sanitaria, il sistema giudiziario e i servizi di comunità. Inoltre, responsabilizzare i principali prestatori di assistenza, in particolare le madri, che spesso sono in prima linea nella protezione dei minori, è essenziale per individuare e interrompere le situazioni di abuso.

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(39 ter) Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che le autorità di contrasto indaghino senza indebito ritardo sui tentativi di adescamento di minori per scopi sessuali e che i minori vittime di tali tentativi siano

	effettivamente indirizzati agli appositi servizi di sostegno affinché ricevano assistenza e protezione, riservando una particolare attenzione al rafforzamento dei diritti delle vittime.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 40

Testo della Commissione	*Emendamento*
(40) Il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze,	(40) Il Centro dell'UE di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori (di seguito denominato "Centro dell'UE") istituito dal regolamento [.../.../UE che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale sui minori][16] dovrebbe sostenere l'azione degli Stati membri a favore della prevenzione e dell'assistenza alle vittime e l'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva. Dovrebbe inoltre favorire lo scambio delle migliori pratiche all'interno e all'esterno dell'Unione. Dovrebbe incoraggiare il dialogo tra tutti i portatori di interessi per contribuire allo sviluppo di programmi di prevenzione all'avanguardia ***e sostenere gli Stati membri nello sviluppo di campagne di informazione e sensibilizzazione***. ***Dato lo scopo della presente direttiva, ossia contrastare e prevenire gli abusi sessuali sui minori, il Centro dell'UE dovrebbe disporre di un comitato consultivo per i diritti dei minori e i sopravvissuti, composto da esperti che forniscano consulenza sui diritti dei minori e sulla prospettiva delle vittime e dei sopravvissuti. Il comitato consultivo per i diritti dei minori e i sopravvissuti può, in particolare, fornire consulenza a sostegno del lavoro del Centro dell'UE, nell'ambito del suo mandato. Il Centro dell'UE dovrebbe godere della facoltà di collaborare con le autorità competenti e i servizi di assistenza pertinenti, compresi i centri per la protezione delle vittime, le***

dati statistici e risultati. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

case rifugio per le donne, i servizi specializzati per i minori, i servizi sociali, le organizzazioni per i diritti dei minori e gli operatori sanitari negli Stati membri. A tal fine, il Centro dell'UE dovrebbe garantire un approccio sensibile alla dimensione di genere e una prospettiva basata sui diritti dei minori, dando priorità alle esigenze e alla protezione delle vittime minorenni. Inoltre, cooperando con gli Stati membri e contribuendo alla standardizzazione della raccolta di dati sull'abuso e sullo sfruttamento sessuale dei minori in tutta l'Unione, dovrebbe essere un valido strumento di sostegno a una politica di prevenzione e di assistenza alle vittime basata su dati concreti. È opportuno che gli Stati membri istituiscano autorità nazionali, o soggetti equivalenti ritenuti più adatti in funzione della loro organizzazione interna, tenendo conto dell'esigenza di una struttura minima con compiti determinati, in grado di svolgere valutazioni delle tendenze in materia di abuso sessuale sui minori, di raccogliere dati statistici, di misurare i risultati delle azioni di prevenzione e lotta contro l'abuso sessuale sui minori e di riferire periodicamente su tali tendenze, dati statistici e risultati***, compresi i dati disaggregati per genere e per età***. Tali autorità nazionali dovrebbero servire da punto di contatto nazionale e operare secondo un approccio integrato e multipartecipativo. Inoltre gli Stati membri dovrebbero istituire i meccanismi necessari a livello nazionale per garantire un coordinamento e una cooperazione efficaci tra tutti i soggetti pubblici e privati nello sviluppo e nell'attuazione di misure per prevenire e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, sia online che offline, e favorire la cooperazione con il Centro dell'UE e la Commissione.

[16] COM(2022)0209 dell'11 maggio 2022.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(40 bis) È fondamentale che gli Stati membri istituiscano strutture multidisciplinari che integrino le competenze delle autorità di contrasto, delle agenzie per la protezione dei minori, dei sopravvissuti di abuso sessuale su minori, degli operatori sanitari, degli educatori e degli specialisti della salute mentale. Tali strutture dovrebbero affrontare la complessità degli abusi sessuali e dell'adescamento di minori online, tenendo conto nel contempo del genere e dell'età dei minori che vi si rivolgono, riconoscendo che le bambine e le ragazze sono colpite in modo sproporzionato da numerose forme di sfruttamento e abuso sessuale.

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 43

Testo della Commissione	*Emendamento*
(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori ***e*** ai prestatori di assistenza e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei	(43) Gli Stati membri dovrebbero stabilire o rafforzare le politiche di prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso l'informazione e le campagne di sensibilizzazione, destinate anche ai genitori***,*** ai prestatori di assistenza ***e agli educatori in contesti didattici formali e informali*** e alla società in generale, nonché i programmi di ricerca e istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati

minori. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età, compresi i bambini in età prescolare. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, cercare assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.

membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori ***e sensibile alla dimensione di genere, che affronti le vulnerabilità specifiche delle bambine e dei bambini rispetto alle diverse forme di abuso e sfruttamento sessuale, favorendo così la prevenzione del reato. Le iniziative rivolte agli educatori, ai professionisti e ai volontari che lavorano con minori e alla società in generale dovrebbero includere campagne che insegnino come reagire di fronte alla rivelazione di un abuso sessuale da parte di una vittima. Campagne analoghe dovrebbero affrontare la questione del riconoscimento e della segnalazione di materiale pedopornografico online***. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai minori siano adeguate, sufficientemente comprensibili e commisurate alle esigenze specifiche di minori di diversi gruppi di età***, abilità e genere***, compresi i bambini in età prescolare***. Dati recenti mostrano che le vittime di abusi sessuali sui minori stanno diventando sempre più giovani, con il 92 % delle vittime di età compresa fra tre e 13 anni. È pertanto importante che tale formazione sia introdotta a scuola quanto prima, sia per i minori che per gli insegnanti***. Le misure di prevenzione dovrebbero seguire un approccio olistico al fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, tenendo conto delle sue dimensioni online e offline e mobilitando tutti i portatori di interessi. Per quanto riguarda, in particolare, la dimensione online, le misure dovrebbero comprendere lo sviluppo di ***programmi sulla sicurezza online per i minori in contesti educativi,*** competenze di alfabetizzazione digitale, anche di dialogo critico con il mondo digitale, per aiutare gli utenti a individuare e contrastare i tentativi di abuso sessuale sui minori online, ***come le nuove minacce digitali derivanti dall'IA, dalla realtà virtuale, dai contenuti violenti e dall'adescamento,*** cercare

assistenza e impedire che l'abuso venga commesso. ***Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'erogazione di un'educazione alle relazioni e alla sessualità completa e adeguata all'età, basata sui principi della parità di genere, della non discriminazione e dei diritti fondamentali e dovrebbero affrontare, in particolare, il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali, sottolineando che il consenso può essere espresso solo volontariamente come risultato del libero arbitrio della persona. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rafforzare l'alfabetizzazione digitale e adattare l'istruzione digitale nelle scuole al fine di dotare i minori degli strumenti necessari per navigare nello spazio online in modo sicuro. L'attuazione di tali misure educative in tutte le scuole aiuta i minori, le loro famiglie, gli insegnanti e i servizi sociali a individuare e denunciare gli abusi***. È opportuno prestare particolare attenzione alla prevenzione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori accuditi in una comunità di accoglienza invece che in un contesto familiare. Laddove non esistano già, si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di apposite linee di assistenza telefonica o linee telefoniche dirette.

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Considerando 43 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 bis) Al fine di ridurre la domanda che favorisce tutte le forme di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri dovrebbero avviare campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte al grande pubblico per informarlo in merito alle modifiche del diritto nazionale a seguito della presente direttiva, tra cui l'aumento delle condanne, le conseguenze

	giuridiche dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e la nozione di consenso. Tali campagne dovrebbero porre l'accento sulla severità delle sanzioni previste per gli autori dei reati, porre in evidenza le conseguenze a lungo termine della commissione di tali reati, educare al significato della mancanza di consenso e, in modo chiaro e semplice, informare le persone in merito al quadro giuridico in vigore per combattere lo sfruttamento sessuale dei minori.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Considerando 43 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(43 ter) Gli Stati membri dovrebbero mettere in atto programmi di istruzione basati sulle pratiche adottate da genitori, prestatori di assistenza e familiari per impedire la condivisione di immagini di minori parzialmente o totalmente nudi tramite applicazioni online o social media.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Considerando 46

Testo della Commissione	*Emendamento*
(46) Gli operatori che potrebbero entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. Per garantire una giustizia a misura di minore nell'intero corso dell'indagine e dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori tale formazione dovrebbe essere ***promossa*** per i membri delle categorie seguenti che	(46) Gli operatori che potrebbero entrare in contatto con le vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e a occuparsene. ***Dovrebbero ricevere una formazione particolare per trattare le vittime con modalità che tengano conto del trauma, della dimensione di genere e delle specificità dei minori. Dovrebbe altresì essere obbligatoria una formazione***

potrebbero entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, professionisti nel settore dell'istruzione, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, servizi sociali, fornitori di servizi di assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che potrebbero entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.	***adeguata in merito alle diverse risposte al trauma, ivi compresa la comprensione della paralisi da paura, una risposta al trauma comune nei casi di stupro e abuso sessuale che rende la vittima incapace di muoversi, lasciandola tesa, immobile e ammutolita.*** Per garantire una giustizia a misura di minore ***e sensibile alla dimensione di genere*** nell'intero corso dell'indagine e dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori tale formazione dovrebbe essere ***obbligatoria*** per i membri delle categorie seguenti che potrebbero entrare in contatto con le vittime minorenni: funzionari di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, professionisti nel settore dell'istruzione, compresa l'educazione e cura della prima infanzia, servizi sociali, fornitori di servizi di assistenza alle vittime e servizi di giustizia riparativa, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che potrebbero entrare in contatto con vittime minorenni di abuso e sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(54 bis) Gli Stati membri dovrebbero garantire la raccolta e la comunicazione sistematiche di dati disaggregati per sesso/genere, fascia di età (minore/adulto) della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato, eventuale disabilità della vittima e contesto in cui il reato ha avuto luogo, nonché dati suddivisi in base alle forme intersezionali di discriminazione e ad altre caratteristiche sociodemografiche pertinenti, e valutarli al fine di mettere in

	atto una prevenzione efficace e combattere l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Tali dati sono essenziali per analizzare il diverso impatto dei reati sui bambini e sulle bambine e per sviluppare strategie di prevenzione mirate e basate su dati concreti, nonché misure di sostegno adeguate alle loro esigenze specifiche. Gli Stati membri dovrebbero inoltre integrare la raccolta di dati disaggregati per sesso e genere nell'ambito delle misure nazionali di raccolta dei dati per valutare le circostanze aggravanti. Ciò fornirà informazioni accurate sulle tendenze specifiche degli abusi sessuali in base al genere e orienterà le future strategie di prevenzione e i futuri adeguamenti delle politiche.

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) "consenso del minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale": qualsiasi manifestazione libera, esplicita, informata e inequivocabile del consenso del minore a un atto sessuale, tenendo conto della situazione e del contesto, per effetto dell'esercizio della libera volontà da parte del minore interessato;

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati;	a) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati***, compreso il materiale creato utilizzando l'intelligenza***

	artificiale, tecnologie deepfake o impostazioni di realtà aumentata, estesa o virtuale;

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la rappresentazione degli organi sessuali di un minore per scopi prevalentemente sessuali;	b) la rappresentazione degli organi sessuali ***o della zona genitale o anale*** di un minore per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) materiale che sessualizza un minore e che è destinato a scopi sessuali senza che la zona genitale o anale del minore sia messa in evidenza o senza che venga raffigurato un minore impegnato in una condotta sessuale esplicita reale o simulata;

Emendamento 35

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 – lettera d

Testo della Commissione	*Emendamento*
d) immagini, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;	d) immagini, riproduzioni o rappresentazioni realistiche di un minore***, indipendentemente dalla presenza di elementi irrealistici ritratti in aggiunta al minore,*** in atteggiamenti sessuali espliciti o degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) "manuale di istruzioni su come commettere abusi sessuali sui minori": qualsiasi materiale, di qualsiasi forma, destinato a fornire consigli, orientamenti o istruzioni su come commettere abuso o sfruttamento sessuale di minori o adescamento di minori;

Emendamento 37

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) "sfruttamento di un minore a fini di prostituzione": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;	(4) "sfruttamento ***sessuale*** di un minore a fini di prostituzione": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, dietro promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi***, profitti, benefici*** o utilità in cambio della partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa***, i profitti, i benefici*** o i vantaggi siano rivolti al minore o a terzi;

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) "spettacolo di abuso sessuale su minore": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:	(5) "spettacolo di abuso sessuale su minore": l'esibizione dal vivo, diretta a un pubblico ***di una o più persone***, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di:

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 bis) "estorsione sessuale nei confronti di minori": la condotta che consiste nel minacciare di condividere materiale intimo che ritrae una vittima minorenne al fine di ottenere denaro, materiale pedopornografico o altri vantaggi, dietro la minaccia di condividere il materiale in questione; l'estorsione sessuale nei confronti dei minori può implicare una violenza di genere;

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 ter) "adescamento": il processo di instaurazione o costruzione di una relazione con minori, di persona o attraverso l'uso di internet o di altre tecnologie digitali, per facilitare il contatto sessuale online o di persona;

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(5 quater) "terapia di conversione": qualsiasi trattamento volto a modificare l'orientamento sessuale o l'identità di genere di una persona;

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***o*** maturità.	(8) "coetanei": persone vicine per età e grado di sviluppo psicologico e fisico ***e*** maturità.

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 bis) "tecnologie dell'informazione e della comunicazione": tutti gli strumenti e le risorse tecnologiche utilizzate per conservare, creare, condividere o scambiare informazioni digitalmente, compresi smartphone, computer, social network e altre applicazioni e servizi media;

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(8 ter) "hosting": la fornitura di un servizio di hosting quale definito all'articolo 3, lettera g), punto iii) del regolamento (UE) 2022/2065;

Emendamento 45

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione	*Emendamento*
Reati di abuso sessuale	Reati di abuso sessuale ***sui minori***

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta di cui ai paragrafi da 2 a 8.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta di cui ai paragrafi da 2 a 8***, indipendentemente dal fatto che tale condotta sia perseguita fisicamente o tramite l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione***.

Emendamento 47

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore***, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale,*** ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.	3. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 48

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	4. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale o induce il minore a compiere atti sessuali con un'altra persona***, su sé stesso o con un oggetto*** è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 49

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni***, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età***; oppure	a) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni; oppure

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con pena detentiva massima di almeno dieci anni***, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sei anni, se il minore ha raggiunto tale età***; oppure	b) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica***, come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, uno stato di incoscienza, ebbrezza, paralizzazione dovuta alla paura, malattia, sonno, paura o lesioni fisiche,*** o a uno stato di dipendenza***, al fatto di vivere in un ambiente istituzionalizzato o di essere privato della libertà***, è punito con pena detentiva massima di almeno dieci anni; oppure

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) fa uso di coercizione, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni***, se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	c) fa uso di coercizione***, estorsione***, forza o minacce, è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni***, *se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno sette anni, se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe, con l'uso di violenza o minacce, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una pena detentiva massima di almeno dodici anni.

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.	b) indurre un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale a compiere con un terzo***, su sé stesso o con un oggetto*** atti di penetrazione vaginale, anale o orale di natura sessuale, con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto.

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dieci*** anni.	8. Se il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale e non acconsente all'atto, la condotta di cui al paragrafo 7 è punita con una pena detentiva massima di almeno ***dodici*** anni.

Emendamento 55

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza ***o di*** ebbrezza, l'essere paralizzato dalla paura, malato ***o*** fisicamente leso;	a) ***il consenso sia dato volontariamente quale manifestazione del libero arbitrio e sia valutato tenendo conto delle circostanze;*** per atto non consensuale sia inteso un atto compiuto senza che il minore esprima volontariamente il suo consenso ***esplicito***, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto, o senza che il minore sia in grado di esprimere una libera volontà a causa delle circostanze di cui al paragrafo 5 o di altre circostanze, tra cui condizioni fisiche o mentali quali lo stato di incoscienza***, sonno, paura,*** ebbrezza***, sottomissione chimica***, l'essere paralizzato dalla paura, malato***,*** fisicamente leso***, disabile o in un'altra condizione di particolare vulnerabilità***;

Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 9 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***l'assenza di consenso non possa essere contestata sulla sola base del*** silenzio del minore, ***dell'***assenza di resistenza verbale o fisica ***o del*** suo comportamento sessuale passato.	c) ***il*** silenzio del minore, ***l'***assenza di resistenza verbale o fisica***, il*** suo comportamento sessuale passato ***o l'esistenza di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato non possano essere interpretati come una manifestazione di consenso***.

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Chiunque induce un minore a	2. Chiunque induce un minore a

partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno due anni se il minore ha raggiunto tale età***.	partecipare a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno cinque anni.

Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	3. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché partecipi a spettacoli di abusi sessuali su minori, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno un anno se il minore ha raggiunto tale età***.	4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli di abusi sessuali ai quali partecipano minori è punito con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	5. Chiunque induce un minore a partecipare allo sfruttamento a fini di prostituzione, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 61

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno cinque anni se il minore ha raggiunto tale età***.	6. Chiunque costringe o fa uso di violenza o minacce nei confronti di un minore per sfruttarlo a fini di prostituzione è punito con una pena detentiva massima di almeno dieci anni.

Emendamento 62

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni ***se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, e con una pena detentiva massima di almeno quattro anni se il minore ha raggiunto tale età***.	7. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo allo sfruttamento a fini di prostituzione, è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 bis. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché condivida materiale intimo che lo ritrae con la minaccia di condividere il materiale è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 ter. Chiunque costringe o fa uso di violenza nei confronti di un minore affinché compia atti sessuali nel contesto di una terapia di conversione è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	7 quater. Chiunque adesca un minore allo scopo di compiere con tale minore atti sessuali è punito con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.	4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico ***con qualsiasi mezzo*** è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.	5. ***L'hosting,*** l'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico ***con qualsiasi mezzo*** è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 5 bis
	Reati concernenti i manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori
	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano punite le condotte intenzionali, allorché non giustificate, di cui ai paragrafi da 2 a 4.
	2. La distribuzione o la diffusione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	3. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni.
	4. La produzione di manuali di

	istruzioni sugli abusi sessuali su minori è punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.
	5. L'articolo 5, paragrafi 7 e 8, si applica, mutatis mutandis, ai manuali di istruzioni sugli abusi sessuali su minori.

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6 ***e*** 7, e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;	a) proporre, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore di incontrarlo online o di persona con l'intento di commettere i reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6***,*** 7 ***e 8***, ***all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5 e 6,*** e all'articolo 5, paragrafo 6, ove tale proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, è punito con una pena detentiva massima di almeno un anno;

Emendamento 70

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni se è fatto uso di coercizione, forza ***o*** minacce.	b) la condotta di cui al primo comma è punita con una pena detentiva massima di almeno due anni se è fatto uso di coercizione, forza***,*** minacce***, intimidazione o adescamento***.

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure	Gli Stati membri adottano le misure

necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 ***e*** 3, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.	necessarie per garantire che sia punito con una pena detentiva massima di almeno sei mesi il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2***,*** 3 ***e 6***, da parte di un adulto il quale adeschi un minore per fornire materiale pedopornografico.

Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 7 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2 ***e*** 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la promessa intenzionale o la dazione di denaro, o altre forme di vantaggi o utilità, per indurre una persona a commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi 4, 5, 6, 7 e 8, all'articolo 4, paragrafi 2***,*** 3, ***5, 6 e 7,*** e all'articolo 5, paragrafo 6, sia punita con una pena detentiva massima di almeno tre anni.

Emendamento 73

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. ***Rientra nella discrezionalità degli*** Stati membri ***decidere se*** l'articolo 3, paragrafi 2 ***e*** 4, si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi.	1. ***Gli*** Stati membri ***provvedono affinché*** l'articolo 3, paragrafi 2***,*** 4 ***e 7***, ***non*** si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi ***o altri atti che costituiscono violenza sessuale***.

Emendamento 74

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.	2. Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 4, si applichi agli spettacoli che hanno luogo nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale, ovvero tra coetanei, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento***, coercizione, uso della forza, minacce o intimidazione*** e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altri vantaggi o utilità a titolo di pagamento per lo spettacolo.

Emendamento 75

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso.	nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il consenso dei minori coinvolti e unicamente a uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi alcun abuso***, sfruttamento, coercizione, uso della forza, minaccia o intimidazione***.

Emendamento 76

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.	Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, si considera che un minore che ha raggiunto l'età del consenso sessuale abbia acconsentito a compiere un atto soltanto se il consenso è stato espresso ***esplicitamente e*** volontariamente, quale libera manifestazione della sua volontà, valutata tenendo conto della situazione e del contesto.

Emendamento 77

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 5 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
L'assenza di consenso non può essere contestata sulla sola base del silenzio del minore, ***dell'***assenza di resistenza verbale o fisica ***o del*** suo comportamento passato.	***Il*** silenzio del minore, ***l'***assenza di resistenza verbale o fisica***, il*** suo comportamento passato ***o l'esistenza di una relazione, passata o in corso, con l'autore del reato non possono essere interpretati come una manifestazione di consenso***.

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. La condivisione ***consensuale*** di immagini o video intimi non ***può*** essere ***interpretata*** come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini ***o*** degli stessi video.	6. ***La produzione e*** la condivisione ***consensuali*** di immagini o video intimi ***o di materiale analogo*** non ***possono*** essere ***interpretate*** come consenso a ulteriori condivisioni o diffusioni delle stesse immagini***,*** degli stessi video ***o di materiale analogo***.

Emendamento 79

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) il reato è stato commesso alla presenza di un altro minore;

Emendamento 80

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave;	g) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio ***fisico e/o psicologico*** grave;

Emendamento 81

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	g bis) il reato ha determinato una disabilità del minore;

Emendamento 82

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera h

Testo della Commissione	*Emendamento*
h) il reato è stato reiterato;	h) il reato è stato reiterato ***e/o è stato commesso in modo continuativo per un periodo di tempo***;

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera h bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	h bis) il reato era finalizzato a difendere o ristabilire il cosiddetto "onore" di una persona, una famiglia, una comunità o altro gruppo analogo;

Emendamento 84

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j bis) il reato è stato motivato da una discriminazione fondata sul genere, il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j ter) l'autore del reato ha costretto con la forza o la coercizione una o più altre persone a partecipare al reato;

Emendamento 86

Proposta di direttiva
Articolo 11 – lettera j quater (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	j quater) il reato è stato commesso nel contesto di una terapia di conversione.

Emendamento 87

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia	1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che la persona fisica condannata per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 sia

interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali che comportano contatti diretti e regolari con minori.	interdetta, in via temporanea o permanente, almeno dall'esercizio di attività professionali ***e attività di volontariato organizzate*** che comportano contatti diretti e regolari con minori.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i reati di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pedopornografico ai sensi dell'articolo 2, punto 3, lettere a) e b), e i reati di cui agli articoli 7 e 8 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età, ***per garantire a ogni vittima il diritto di accesso alla giustizia, e*** in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	a) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

Emendamento 90

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno ***25*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	b) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

Emendamento 91

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età*** per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	c) ***non si applica alcun termine di prescrizione*** per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 92

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Ove opportuno, detti strumenti comprendono strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.	4. Gli Stati membri provvedono affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini e dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 9 dispongano di personale, competenze ed efficaci strumenti investigativi sufficienti per indagare e perseguire tali reati, compresi quelli commessi per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile. Ove opportuno, detti strumenti comprendono ***psicologi forensi e*** strumenti investigativi speciali, come quelli usati per contrastare la criminalità organizzata o altri reati gravi, tra cui la possibilità di condurre indagini sotto copertura.

Emendamento 93

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i professionisti e i volontari che lavorano a stretto contatto con minori siano informati e formati sulle modalità per individuare e segnalare i casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, nell'interesse superiore del minore.

Emendamento 94

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.	1. In aggiunta ai diritti della vittima al momento della denuncia di cui all'articolo 5 della direttiva 2012/29/UE e all'articolo 5 bis della direttiva (UE) .../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato], gli Stati membri provvedono affinché le vittime possano denunciare***, attraverso meccanismi diversificati,*** alle autorità competenti i reati di cui agli articoli da 3 a 9 della presente direttiva in modo facile e accessibile. Ciò comprende la possibilità di denunciare tali reati e, se possibile, presentare elementi di prova mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione facilmente accessibili e fruibili.

Emendamento 95

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore in funzione ***della sua*** età e maturità. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure di denuncia di cui al paragrafo 1 siano sicure, riservate e a misura di minore e usino un linguaggio consono al minore ***e accessibile, nonché sensibile al genere*** e ***che tenga conto dei traumi subiti,*** in funzione ***dell'***età e ***della*** maturità ***della vittima***. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia non sia subordinata al consenso dei genitori.

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.	1. Le vittime minorenni dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 ricevono assistenza, sostegno e protezione conformemente agli articoli 21 e 22, tenuto conto ***dell'eventuale discriminazione intersezionale e*** dell'interesse superiore del minore.

Emendamento 97

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri garantiscono alle vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale l'erogazione di servizi sanitari completi, gratuiti e facilmente accessibili, compresi i servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva. Tali servizi comprendono l'accesso all'aborto sicuro e legale, alla contraccezione di emergenza, allo screening e alla profilassi post-esposizione per le infezioni sessualmente trasmissibili.

Emendamento 98

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato ***prima***, durante ***e per un congruo periodo di tempo*** dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare.	1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le vittime ***e le persone sopravvissute*** ricevano assistenza e sostegno specialistico e adeguato, ***fra cui servizi sensibili alla dimensione di genere che rispondano alle esigenze specifiche delle donne e delle ragazze, non appena una denuncia viene presentata,*** durante ***il procedimento penale e per tutto il tempo necessario*** dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla direttiva 2012/29/UE, dalla direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] e dalla presente direttiva. In particolare, gli Stati membri assicurano che le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 9 abbiano accesso a servizi di assistenza mirati e integrati per i minori conformemente all'articolo 9 bis della direttiva (UE) …/… [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato]. Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione ***e un sostegno specifico*** per i minori che segnalano casi di abuso nell'ambito del loro contesto familiare***, prestando particolare attenzione al fatto che tali casi potrebbero anche implicare una violenza di genere***.

Emendamento 99

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri istituiscono strutture interagenzia multidisciplinari adatte all'età per rispondere all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, conformemente alle norme del modello Barnahus, garantendo che nel contatto con le vittime si tenga conto delle sensibilità alla dimensione di genere, ai traumi subiti e alla disabilità e che in tali centri operino professionisti adeguatamente formati.

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Alla vittima sono erogate cure mediche e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico ***ed*** educativo coordinati e consoni all'età e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale.	2. Alla vittima sono erogate cure mediche***, compreso l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva,*** e un sostegno emotivo, psicosociale, psicologico***, giuridico,*** educativo ***e amministrativo completi, specialistici,*** coordinati, consoni ***alle esigenze e*** all'età***, attenti alla dimensione di genere e che tengano conto dei traumi subiti*** e qualsiasi altra assistenza opportuna, specificamente adeguata alla situazione di abuso sessuale***, prestando particolare attenzione al recupero a lungo termine delle vittime minorenni e delle persone sopravvissute***.

Emendamento 101

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Le vittime ricevono, su loro richiesta e con possibilità di rinuncia, informazioni su qualsiasi tipo di materiale

	pedopornografico che li ritragga, che è o è stato diffuso nell'Unione.

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 ter. Gli Stati membri, in particolare, adottano azioni specifiche per assistere e sostenere le vittime e le persone sopravvissute particolarmente vulnerabili, anche a causa di disabilità mentali o fisiche, conformemente all'articolo 26, lettera c), della direttiva (UE).../... [proposta di direttiva recante modifica della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato] della proposta di rifusione della direttiva sui diritti delle vittime (2023/0250(COD)).

Emendamento 103

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Le famiglie delle vittime di abusi sessuali ricevono informazioni, un sostegno e un'assistenza mirati, consoni all'età, sensibili alla dimensione di genere, accessibili e che tengano conto dei traumi subiti.

Emendamento 104

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 9 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*

	c bis) provvedendo affinché le informazioni raccolte includano le migliori pratiche per rispondere alle esigenze specifiche delle ragazze e delle donne vittime di abuso e sfruttamento sessuale;

Emendamento 105

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni siano autorizzate a partecipare al procedimento penale e ricevano, senza indugio, un'assistenza e una protezione adeguate durante tutte le fasi delle indagini penali e del procedimento penale, che tengano debitamente conto delle opinioni, delle esigenze, delle vulnerabilità e delle preoccupazioni specifiche del minore, con l'obiettivo di evitare la vittimizzazione secondaria.

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite ***quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti***.	2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime minorenni accedano senza ritardo alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite.

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	b bis) siano introdotte misure per evitare il contatto visivo fra le vittime e gli autori dei reati, anche durante le deposizioni, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di tecnologie di comunicazione;

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	f bis) siano adottate misure adeguate per garantire che la vittima minorenne possa rilasciare efficacemente la sua testimonianza, compreso l'accesso a interpreti ove necessario;

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione	*Emendamento*
g) gli esami medici della vittima minorenne ai fini del procedimento penale siano il più possibile limitati e siano eseguiti da professionisti appositamente formati.	g) gli esami medici della vittima minorenne ai fini del procedimento penale siano il più possibile limitati e siano eseguiti da professionisti appositamente formati ***seguendo approcci attenti alla sensibilità del minore e alla dimensione di genere e che tengano conto dei traumi subiti, e tenendo in considerazione le esigenze dei minori con disabilità***.

Emendamento 110

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri provvedono affinché le proprie autorità competenti versino direttamente alla vittima il risarcimento stabilito senza indebito ritardo. Le autorità competenti subentrano nel diritto della vittima in relazione all'autore del reato per l'importo del risarcimento stabilito.

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) almeno ***20*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;	a) almeno ***30*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno tre anni;

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) almeno ***25*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;	b) almeno ***35*** anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età per i reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno cinque anni;

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione	*Emendamento*
c) ***almeno 30 anni dalla data in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età*** per i	c) ***non si applica alcun termine di prescrizione*** per i reati puniti

reati puniti conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.	conformemente alla presente direttiva con una pena detentiva massima di almeno otto anni.

Emendamento 114

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci.	1. Per scoraggiare e ridurre la domanda che incentiva ogni forma di sfruttamento sessuale dei minori, gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, ***compresa un'educazione alla sessualità completa, sensibile alla dimensione di genere e consona all'età,*** campagne di informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze, lungo tutto il corso della vita, dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, sull'illegalità di tali atti e sulla possibilità offerta a chiunque abbia il timore di commettere tali reati di accedere ad appositi programmi o misure d'intervento efficaci***, fra cui sostegno e monitoraggio psicologici, garantendo riservatezza e anonimato***.

Emendamento 115

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare ***e a ridurre*** il rischio che i	2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione, programmi o materiali di ricerca, istruzione e formazione, ***compresa un'educazione alla sessualità e alle relazioni completa e consona all'età, basata sui principi dell'uguaglianza di genere, della non discriminazione e dei***

minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale.	***diritti fondamentali, che affronti in particolare il ruolo centrale del consenso nelle relazioni sessuali e sottolinei che il consenso può essere espresso solo volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona,*** ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni di riferimento della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare ***i minori aiutandoli a riconoscere la violenza sessuale e a comprendere i loro diritti, riducendo in tal modo*** il rischio che i minori diventino vittime di abuso o sfruttamento sessuale***, sia fisicamente che attraverso l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri provvedono affinché tali azioni integrino una prospettiva di genere che affronti le vulnerabilità specifiche delle bambine e dei bambini alle diverse forme di abuso e sfruttamento sessuale.***

Emendamento 116

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	2 bis. Gli Stati membri elaborano campagne di sensibilizzazione e programmi rivolti ai minori per diffondere la consapevolezza che il sesso non consensuale è considerato un reato e contribuiscono a far comprendere che il consenso deve essere espresso volontariamente quale libera manifestazione della volontà della persona, del rispetto reciproco e del diritto all'integrità sessuale e all'autonomia fisica. Tale materiale è adattato alle capacità in evoluzione delle persone cui è destinato.

Emendamento 117

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri ***promuovono*** la formazione regolare, anche in materia di giustizia a misura di minore, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro.	3. Gli Stati membri ***garantiscono e agevolano*** la formazione regolare ***e specializzata***, anche in materia di giustizia a misura di minore ***e di sensibilità alla dimensione di genere***, dei professionisti, dei giudici e dei funzionari che hanno probabilità di entrare in contatto con vittime minorenni di abuso o sfruttamento sessuale, compresi, ad esempio, coloro che operano nel settore della protezione dei minori, gli operatori del diritto, ***gli assistenti all'infanzia, gli operatori sanitari,*** gli insegnanti e gli educatori, i giudici dei tribunali per la famiglia e i funzionari di polizia impegnati in prima linea sul territorio, affinché siano in grado di ***riconoscere i primi segnali degli abusi,*** individuare le vittime minorenni e i minori potenziali vittime di abuso o sfruttamento sessuale e di occuparsi di loro. ***Tale formazione è basata sui diritti umani, incentrata sulle vittime e sensibile alle specificità di genere, delle persone con disabilità e dei minori.***

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***rafforzare*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in strutture di comunità, comprese scuole, ospedali, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.	Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***garantire*** la prevenzione degli abusi sessuali sui minori in ***tutte le*** strutture ***e le organizzazioni*** di comunità ***il cui personale e i cui volontari lavorano a stretto contatto con i minori***, comprese scuole, ospedali***, centri diurni***, servizi di assistenza sociale, circoli sportivi e comunità religiose.

Emendamento 119

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 2 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale che ***lavora in tali strutture***;	a) apposite attività di formazione e sensibilizzazione per il personale ***e i volontari*** che ***lavorano a stretto contatto con i minori, comprese attività su come prevenire e individuare i casi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e affrontarli in maniera consona all'età, attenta alla dimensione di genere e che tenga conto dei traumi subiti***;

Emendamento 120

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 – comma 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi quelli con disabilità mentali o fisiche.	Le misure di prevenzione prestano particolare attenzione all'esigenza di proteggere i minori particolarmente vulnerabili, compresi ***i minori appartenenti a minoranze razziali ed etniche, i minori provenienti da contesti migratori, i minori LGBTIQ+, i minori che vivono in condizioni di povertà e*** quelli con disabilità mentali o fisiche ***o con uno stato di salute vulnerabile***.

Emendamento 121

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 5 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	c bis) sostenendoli nell'elaborazione di campagne di informazione e sensibilizzazione.

Emendamento 122

Proposta di direttiva
Articolo 29 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento appositi ed efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, e sono disponibili sia all'interno che all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale.	1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto nazionale, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che siano predisposti programmi o misure di intervento appositi ed efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali a danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, e sono disponibili sia all'interno che all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste dal diritto nazionale. ***Gli Stati membri incoraggiano la partecipazione degli autori dei reati a tali programmi.***

Emendamento 123

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati per sesso, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato:	2. Dette statistiche comprendono i dati seguenti, disaggregati ***almeno*** per sesso***/genere***, età della vittima e dell'autore del reato, relazione tra la vittima e l'autore del reato e tipo di reato***, nonché circostanze aggravanti***:

Emendamento 124

Proposta di direttiva
Articolo 31 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) numero annuo di persone	b) numero annuo ***di reati denunciati e***

perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;

di persone perseguite e condannate per i reati di cui agli articoli da 3 a 9, ottenuto da fonti amministrative nazionali;

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
The French Coordination for the European Women's Lobby
ECLAG - Ending Child Sexual Abuse Group

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico e sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (rifusione)
Riferimenti	COM(2024)0060 – C9-0028/2024 – 2024/0035(COD)
Commissione(i) competente(i) per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 25.4.2024
Relatore(trice) per parere Nomina	Heléne Fritzon 21.11.2024
Esame in commissione	27.1.2025
Approvazione	3.3.2025
Esito della votazione finale	+: 25 –: 2 0: 4
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Mathilde Androuët, Irmhild Boßdorf, Margarita de la Pisa Carrión, Rosa Estaràs Ferragut, Viktória Ferenc, Heléne Fritzon, Lina Gálvez, Alexandra Geese, Arba Kokalari, Elena Kountoura, Judita Laššáková, Eleonora Meleti, Irene Montero, Carolina Morace, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Mirosława Nykiel, Sirpa Pietikäinen, Emma Rafowicz, Benedetta Scuderi, Laurence Trochu, Maria Walsh, Lucia Yar, Dainius Žalimas
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Veronika Cifrová Ostrihoňová, Elisabeth Grossmann, Verena Mertens, Jana Toom, Jadwiga Wiśniewska
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Jorge Buxadé Villalba, Bert-Jan Ruissen

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

25	+
NI	Judita Laššáková
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Arba Kokalari, Eleonora Meleti, Verena Mertens, Mirosława Nykiel, Sirpa Pietikäinen, Maria Walsh
PfE	Mathilde Androuët, Viktória Ferenc
Renew	Veronika Cifrová Ostrihoňová, Jana Toom, Lucia Yar, Dainius Žalimas
S&D	Heléne Fritzon, Lina Gálvez, Elisabeth Grossmann, Alessandra Moretti, Maria Noichl, Emma Rafowicz
The Left	Elena Kountoura, Irene Montero, Carolina Morace
Verts/ALE	Alexandra Geese, Benedetta Scuderi

2	-
PfE	Jorge Buxadé Villalba, Margarita de la Pisa Carrión

4	0
ECR	Bert-Jan Ruissen, Laurence Trochu, Jadwiga Wiśniewska
ESN	Irmhild Boßdorf

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti